

RISCOSSIONE

Notifica delle cartelle a mezzo pec: i chiarimenti della giurisprudenza

di Massimiliano Tasini

Che l'**utilizzo delle pec** avrebbe creato problemi era facile immaginarlo. Che i problemi fossero così complessi un po' meno.

Rilevano, a tal proposito, sia **profili procedimentali**, come la **notifica di questionari** a società che non consultano le pec, per poi incorrere nelle preclusioni di cui all'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) (con buona pace della imparzialità e della buona fede: qualche volta una telefonata...), che **profili processuali**, come quelli che derivano dalla attuazione del **processo tributario telematico**.

Tra le questioni di cui tanto si discute, vi è quella della **notifica delle cartelle esattoriali a mezzo pec**.

La questione è stata più volte sfiorata dalla **Suprema Corte di Cassazione**, ma, allo stato, il dibattito si concentra principalmente nelle **Corti di merito**, nelle quali, come era ovvio, si sfidano **due opposti orientamenti**.

Vi è chi, come la **CTP Siracusa**, [sentenza n. 881 del 13.02.2018](#), partendo dal disposto dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), ritiene che in mancanza della prova che ad essere stato trasmesso con la pec sia stato il documento informatico, la cartella sarebbe **illegitima**.

Nella specie, il Collegio ha accolto la contestazione relativa al **difetto di notifica sollevata dal ricorrente**, atteso che non risultava l'intervento di un agente notificatore abilitato e mancava la prova che fosse stato trasmesso, così come previsto dalla norma, il **documento informatico** (e non una **copia informatica del documento cartaceo**).

Altri Collegi ritengono invece – **CTR Perugia, sentenza n. 179 del 25.05.2017** – che è sul contribuente che incombe l'onere della prova di **non aver ricevuto** il messaggio informatico, il che **non può sostenersi se il contribuente impugna poi regolarmente la cartella**, anche perché in ogni caso **l'impugnazione sana il vizio** (nulla però si dice in relazione all'eccezione del contribuente, secondo cui il documento trasmesso con la pec non è l'originale bensì una **copia informatica "priva dell'attestazione di conformità"** che quindi **non può assumere alcun valore giuridico**; in termini è anche **CTR Isernia, sentenza del 14.07.2017**, che invece in modo esplicito afferma che è **valida ed efficace la cartella di pagamento notificata a mezzo pec**, in allegato alla mail certificata, **anche se non recante una valida firma digitale**.

Ciò di cui si discute è l'**identificabilità dell'autore** e la **paternità dell'atto**, ma, diremmo, anche la sua **integrità** e la sua **immodificabilità**, così come d'altra parte richiesto dal **Codice dell'Amministrazione Digitale**.

Tra le opposte tesi, sembra particolarmente interessante la **CTR Lazio, sentenza n. 2904 del 19.05.2017**, la quale, dopo avere ricordato che la **pec fa piena prova della data di invio e di ricezione** di una email, ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, osserva **che essa non garantisce ai documenti trasmessi in allegato la stessa efficacia probatoria**; affinché questi possano essere considerati atti “*originali*” è necessario apporre la **firma digitale sul documento**. E, prosegue la Corte, la **mancanza di tale firma non** costituisce una semplice irregolarità della notifica, in quanto tale **sanabile con la costituzione del contribuente** in giudizio, poichè ciò di cui si discute non è che la **notifica** sia stata o meno effettuata, bensì che **l'allegato sia integro in ogni sua parte**.

A conclusione di queste note, come anticipato, vediamo due arresti della **Corte di Cassazione**.

Nella [sentenza Corte di Cassazione, Sez. Penale, n. 1817 del 16.01.2018](#) si evidenzia che ciò che distingue la posta elettronica certificata da quella ordinaria è la **certezza legale dell'invio e della ricezione** dell'atto a dei soggetti ben determinati: tantochè, rimarca la Corte, se il destinatario **non visualizza** il contenuto dell'atto spedito al suo *server*, ciò dipende esclusivamente o da una sua negligenza o una non idonea gestione dei propri strumenti informatici, “*comunque sempre allo stesso imputabile*”.

Nella successiva e più rilevante [ordinanza n. 16173 del 19.06.2018](#), la Corte sembra aver fatto un passo avanti, laddove conferma la tesi del Tribunale secondo cui **sull'agente della riscossione incombe l'onere di dimostrare di aver proceduto alla notifica della cartella “in forma di documento informatico (e non di mera copia informatica di documento cartaceo”**.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)